

CONVEGNO A PALAZZO SORAGNA, ORGANIZZATO DA UPI E DOTTORI COMMERCIALISTI

Governance, dopo la riforma si affermano i nuovi modelli

Esperti a confronto su srl (più potere ai soci) e spa (ruolo dei sindaci)

Pierluigi Marchini

■ Per sistemi di governance aziendale si intendono le modalità attraverso cui una società o un gruppo di imprese assegnano i ruoli di gestione e di controllo al proprio interno. Considerate le connesse innumerevoli e delicate problematiche che emergono sulla ripartizione delle responsabilità, è evidente come avviare una riflessione in tema di governance per le società di capitali non sia compito semplice.

Importante occasione di dibattito su tali complessi aspetti è stato il convegno organizzato ieri da Upi e Dottori Commercialisti di Parma a Palazzo Soragna, all'interno del quale sono intervenuti autorevoli esperti di diritto societario, moderati da Alberto Guiotto, presidente della Fondazione dei dc di Parma.

Dopo i saluti iniziali di Cesare Azzali, direttore dell'Upi, e di Massimo Trasatti, presidente dell'Odc di Parma, il dibattito ha toccato gli aspetti di governance riguardanti le società a responsabilità limitata, tipologia societaria che in tema di organi gestori e di responsabilità è stata particolarmente interessata dalle modifiche apportate dalla ri-



Palazzo Soragna I relatori del convegno.

forma del 2003.

«Aspetto da valutare con molta attenzione all'interno delle "nuove" srl – ha spiegato Stefano Ambrosini, docente all'Università del Piemonte Orientale – è la possibilità di prevedere che l'amministrazione sia affidata in modo disgiunto o congiunto ai membri di un apposito organo consigliere; è di tutta evidenza, infatti, come da tale scelta possano emergere inevitabilmente differenti conseguenze in tema di responsabilità attribuibili ai medesimi».

Ma un ulteriore ed importan-

te effetto introdotto dalla riforma è il rilevante incremento del potere attribuito ai soci. «Nell'attuale disciplina – ha proseguito Ambrosini – al singolo socio di una srl sono stati attribuiti specifici poteri di ispezione, nonché, elemento di assoluta importanza, il potere di esercitare individualmente l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo».

Riflessioni di differente portata emergono al momento in cui l'analisi si concentra sulle società per azioni. Qui il legislatore è intervenuto introducendo

nuovi modelli di governance, monistico e dualistico, che si sono affiancati a quello tradizionale, e che solo ora stanno salendo alla ribalta in quanto applicati a recenti operazioni di riassetto societario nel settore bancario. «Un importante elemento che il legislatore ha introdotto con particolare vigore in tema di responsabilità e controllo nelle Spa – ha evidenziato Antonio Rossi, docente all'Università di Bologna – è la diretta connessione che si instaura tra compiti attribuiti, informazioni disponibili e responsabilità; in tale quadro, pertanto, un sindaco risulta essere maggiormente responsabile di un amministratore non esecutivo».

Da ultimo, il tema della governance nei gruppi aziendali. «Anche se non è stata specificatamente definita dal legislatore la fattispecie del gruppo di società – ha chiarito Stefano Poli, dell'università di Parma – sono stati introdotti particolari obblighi per le imprese sottoposte ad altrui attività di direzione e coordinamento, nonché specifiche responsabilità volte a tutelare gli azionisti o i terzi per politiche lesive adottate in ossequio ad esigenze di gruppo».

Note: Convegno, governance aziendale.